

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 384

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, GAVA, MAZZOLA, ACQUARONE, CABRAS, GUZZETTI, MURMURA, ORSINI, POSTAL, GIACOVAZZO, CONTI, COLOMBO, GRAZIANI, DE MATTEO, BERNASSOLA, FONTANA Elio, GIAGU DEMARTINI, LEONARDI, ZANGARA, LAZZARO, IANNI, FONTANA Alessandro, REDI, PINTO, LAURIA, BARGI, FONTANA Giovanni Angelo, INZERILLO e COLOMBO SVEVO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1992

### Modifica del sistema di elezione del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - La lunga ed estenuante vicenda dell'elezione presidenziale testè conclusasi - dopo ben quindici tentativi - con la designazione di un candidato degnissimo, ma alla cui scelta si è pervenuti con riferimento alla sua collocazione istituzionale, ossia in virtù di un criterio oggettivo, ha reso manifesta l'inadeguatezza del meccanismo previsto dall'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, per la nomina del Capo dello Stato.

Tale meccanismo prevede che l'elezione debba avvenire con la maggioranza dei due terzi e che solo dopo il terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta. Finora soltanto due volte (De Nicola, Cossiga)

l'elezione è avvenuta con i due terzi al primo scrutinio, altre due volte (Einaudi, Gronchi) sono occorse quattro votazioni, mentre per tutti gli altri Presidenti (Segni, Saragat, Leone, Pertini) è stato necessario ricorrere rispettivamente a nove, ventuno, ventitre e sedici scrutini.

Occorre ricordare che l'Assemblea Costituente era pervenuta alla formula dell'articolo 83, terzo comma, ritenendo che «soltanto in quanto il Presidente abbia raccolto questo largo suffragio e sia l'esponente di una larghissima base parlamentare...», possa avere quella autorità morale e politica, derivante appunto dal diffuso consenso che lo sorregge, tale da consentirgli di poter

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettivamente esercitare quei poteri che gli sono assicurati dalla Costituzione». Tuttavia, dovendosi prevedere il caso che «le Assemblee non riescano a mettersi d'accordo nell'eleggere il Presidente al suffragio richiesto di due terzi, in questa ipotesi (...) basta, dopo il terzo scrutinio, la maggioranza assoluta dei membri».

L'onorevole Tosato aveva proposto che, ove al terzo scrutinio non si fosse raggiunta la maggioranza di due terzi, il Presidente dovesse essere eletto a suffragio universale diretto affidandosi alle Camere la designazione di un candidato di maggioranza e di uno di minoranza. Ma tale proposta fu respinta, mentre fu ritirato l'emendamento dell'onorevole Nobili secondo cui bisognava sopprimere la prescrizione della maggioranza qualificata perchè «esporre un candidato alla prima Magistratura del Paese a tentativi ripetuti di elezioni prima che se ne affermi il risultato positivo, prima che si formi la maggioranza prescritta, sarebbe un indebolire in partenza la sua autorità ed il suo prestigio».

Posto, dunque, che l'obbiettivo correlato al sistema voluto dal Costituente - ossia il raggiungimento di una platea amplissima di consensi per l'elezione del Presidente nelle prime due tornate - si è rivelato sostanzialmente irraggiungibile, e che anche il *quorum* (successivo) della maggioranza assoluta è assai elevato e di difficile realizzazione, appare ormai necessario cambiare l'attuale procedimento con uno più snello che preveda tempi e modalità di votazione tali da rendere possibile entro un termine accettabile la scelta del Capo dello Stato.

Detta finalità può essere raggiunta conservando la maggioranza dei due terzi solo per il primo scrutinio, limitando il *quorum* della maggioranza assoluta ai due scrutini successivi e introducendo il ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il sistema che si propone ricalca quello previsto dal regolamento del Senato per l'elezione del Presidente dell'Assemblea (articolo 4) ed offre garanzie di democraticità non minori di quello vigente.

Un altro aspetto che l'ultima elezione presidenziale ha posto in evidenza riguarda l'età prescritta per accedere alla suprema magistratura della Repubblica.

Invero, l'attuale limite minimo di cinquanta anni (articolo 84, primo comma, della Costituzione) appare eccessivo, tenuto conto che anche quarantacinque anni - come, del resto, era già stato proposto alla Assemblea Costituente dalla Commissione dei 75 - sono una soglia sufficiente a garantire della piena maturità a ricoprire la carica di Capo dello Stato.

Peraltro, la Carta costituzionale nulla dispone in ordine al limite massimo di età per l'elezione a Presidente della Repubblica. Sembra opportuno che tale limite - a non oltre settantacinque anni - sia introdotto, al fine di assicurare che l'eletto conservi una capacità fisica adeguata ai gravosi impegni che l'ufficio richiede.

Il presente disegno di legge corrisponde ad entrambe le esigenze sopra illustrate e si compone di due articoli che i proponenti raccomandano all'attenzione dei Colleghi, pronti a recepire ogni utile indicazione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il primo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Se questa non è raggiunta neppure al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella precedente votazione il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».

**Art. 2.**

1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarantacinque anni di età, non abbia superato i settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici».